



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

** Con ordinanza n. 2696 pubblicata il 21 maggio 2021 il Consiglio di Stato ha incaricato di disporre “il riesame – a cura dell’Organismo di Vigilanza appellato – della fattispecie concreta in contestazione [...] entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza”. L’Organismo di Vigilanza ha dato seguito alla suddetta richiesta di riesame con delibera n. 1684 del 3 giugno 2021.*

Delibera n. 1571

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE
FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI
DELLA SIG.RA MONICA MAGALLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l’art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell’operatività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9498 del 9 ottobre 1995, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Monica Magalli, nata a Roma (RM), il 4 febbraio 1962;

PREMESSO che in data 26 luglio 2019 (prot. n. 0054016) l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all’Ufficio Vigilanza Albo il [omissis] - inviato dall’Avv. [omissis] nell’interesse della Sig.ra Magalli - emesso nell’ambito del procedimento penale [omissis], dal Tribunale di [omissis] nei confronti della consulente;

PREMESSO che con note del 18 novembre 2019, del 4 marzo 2020 e del 15 luglio 2020 (protocolli n. 0081271, 0013598 e 0031172) l’Ufficio Vigilanza Albo ha richiesto alla



Sig.ra Magalli di fornire notizie circa lo stato del procedimento penale a suo carico, anche con riferimento all'eventuale udienza tenutasi in data [omissis] - riportata nel certificato dei carichi pendenti inerente alla consulente acquisito da codesto Organismo in data 21 gennaio 2020 (prot. n. 0003266) - e di trasmettere copia integrale [omissis] emessa nell'ambito del procedimento penale indicato;

PREMESSO che in data 23 luglio 2020 (prot. n. 0032854) l'Avv. [omissis], per conto della Sig.ra Magalli, ha fornito riscontro all'Ufficio Vigilanza Albo, rappresentando la pendenza del procedimento penale sopra riportato nei confronti della consulente, precisando che la successiva udienza era fissata per il [omissis];

PREMESSO che nell'ambito della medesima nota è stato allegato [omissis], già precedentemente trasmesso all'Organismo, nonché [omissis] nell'ambito del citato procedimento penale;

PREMESSO che [omissis], emesso nell'ambito del procedimento penale individuato dal [omissis], ha chiarito che la Sig.ra Magalli risulta imputata per [omissis], perché, [omissis];

PREMESSO che in data 21 ottobre 2020 (prot. n. 0050915) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso l'aggiornamento del certificato dei carichi pendenti inerenti alla Sig.ra Magalli, dai quali è risultata confermata, alla data del [omissis], la pendenza nei confronti della consulente del procedimento penale sopra indicato, con successiva udienza prevista per [omissis];

PREMESSO che, con lettera del 22 ottobre 2020 (prot. n. 0051117), notificata all'interessata nella medesima data, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato alla Sig.ra Magalli l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato di cui [omissis] nell'ambito del procedimento penale individuato [omissis];

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato alla consulente finanziaria la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che con nota del 3 novembre 2020 (prot. n. 0053342) la consulente, per il tramite del proprio avvocato, ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, a cui è stato fornito positivo riscontro dall'Ufficio Vigilanza Albo, che con nota del 5 novembre 2020 (prot. n. 0054023) ha provveduto a trasmettere la documentazione acquisita;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, in data 17 novembre 2020 (prot. n. 0057045) la Sig.ra Magalli ha presentato deduzioni difensive, nell'ambito delle quali sono state evidenziate le seguenti circostanze:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- [omissis];
- [omissis];
- la consulente ha specificato che [omissis];
- [omissis];
- la consulente ha evidenziato anche [omissis];
- la Sig.ra Magalli ha rappresentato, infine, che [omissis];

PREMESSO che sulla base delle difese precedentemente riportate, la Sig.ra Magalli ha rappresentato che [omissis];

PREMESSO che la consulente ha evidenziato, infine, che [omissis];

ESAMINATA la documentazione che la consulente ha allegato alle proprie memorie difensive con la nota del 17 novembre 2020;

RILEVATO che con nota dell'11 dicembre 2020 (prot. n. 0061758), [omissis];

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto *[omissis]*, per il quale la Sig.ra Magalli è imputata, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale la consulente finanziaria ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali la consulente finanziaria ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria – i fatti di reato addebitati alla Sig.ra Magalli, consistenti *[omissis]*, sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

REPUTATO che, con riferimento alle deduzioni difensive presentate dalla Sig.ra Magalli in data 17 novembre 2020, e alla documentazione alle stesse allegate, si evidenzia che:

- rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato alla sola valutazione dell'Autorità Giudiziaria *[omissis]*;
- concernono, similmente, il solo merito del procedimento penale *[omissis]*. In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti della Sig.ra Magalli, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione della Sig.ra Magalli dall'attività di consulente finanziario posto che la medesima risulta imputata in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare della Sig.ra Magalli dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che la Sig.ra Monica Magalli, nata a Roma (RM), il 4 febbraio 1962, è sospesa dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 19 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti